

MEMORANDUM D'INTESA

tra

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN
concernente

L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan, in seguito «i firmatari»,

ANIMATI dalle relazioni tradizionalmente amichevoli e dalla fruttuosa collaborazione tra i due Stati;

DESIDEROSI di rendere più efficace la cooperazione tra i due Stati nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale;

CONSAPEVOLI che questa cooperazione va impostata nel modo più efficace possibile;

FONDANDOSI sul rispetto reciproco per la sovranità e l'integrità territoriale, l'uguaglianza, i rispettivi interessi e la non ingerenza negli affari interni dell'altro Stato, nel pieno rispetto del diritto internazionale inclusi i diritti umani;

RISPETTOSI delle disposizioni costituzionali e legali, nonché degli impegni internazionali di ciascuno Stato,

HANNO RAGGIUNTO LA SEGUENTE INTESA:

PARAGRAFO 1

Scopo

1. I firmatari intendono migliorare ulteriormente la cooperazione esistente nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Gli obiettivi del presente Memorandum sono:
 - a. elaborare una base stabile per le relazioni attuali e future tra i due Stati nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale;
 - b. determinare la portata dell'assistenza giudiziaria in materia penale;
 - c. determinare le misure per promuovere la cooperazione;
 - d. promuovere la comprensione della legislazione, dell'ordinamento giuridico e delle istituzioni giuridiche dell'altro Stato;
 - e. sviluppare e consolidare le relazioni tra le autorità direttamente responsabili per l'assistenza giudiziaria in materia penale;
 - f. semplificare determinati aspetti della procedura di assistenza

giudiziaria.

3. Le disposizioni del presente Memorandum non tangono impegni preesistenti assunti dai firmatari in virtù di trattati, accordi bilaterali, leggi nazionali o di altra natura.
4. Il presente Memorandum non costituisce un trattato internazionale e non crea, per i firmatari, diritti o doveri disciplinati dal diritto internazionale e nazionale.

PARAGRAFO 2

Principi della cooperazione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale

1. L'assistenza giudiziaria in materia penale può essere richiesta o fornita in conformità con il diritto nazionale e gli impegni internazionali dei firmatari, sulla base del principio di reciprocità e in relazione con il presente Memorandum.
2. I firmatari confermano il loro impegno per il rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in conformità con i loro impegni internazionali.
3. Il presente Memorandum può essere applicato anche alle domande di assistenza giudiziaria in materia penale fondate su atti od omissioni commessi prima della sua entrata in vigore.

PARAGRAFO 3

Campo d'applicazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata in particolare per i seguenti scopi:
 - a. l'invio di documenti;
 - b. l'assunzione e la consegna di mezzi di prova;
 - c. il sequestro, la confisca e la consegna di oggetti o valori patrimoniali.
2. L'assistenza giudiziaria può comprendere le seguenti misure:
 - a. la notificazione di atti giudiziari;
 - b. la raccolta di deposizioni di testimoni e di altre dichiarazioni;
 - c. la perquisizione, il sequestro e il congelamento di valori patrimoniali;
 - d. l'esame di oggetti e l'ispezione di luoghi;
 - e. la consegna di informazioni, atti giudiziari, elementi di prova e perizie specialistiche;
 - f. la consegna di originali o copie di documenti e fascicoli rilevanti, compresi documenti bancari, finanziari, societari e commerciali;
 - g. l'individuazione o l'identificazione di proventi di reati, di beni, di strumenti o di altri oggetti a scopo probatorio;
 - h. la consegna di oggetti o valori patrimoniali per la confisca o la restituzione alla persona fisica o giuridica avente diritto;
 - i. l'agevolazione della comparizione volontaria di persone nello Stato richiedente;

- j. qualsiasi altra misura di sostegno conforme al diritto nazionale dello Stato richiesto;
- k. la trasmissione spontanea di informazioni.

PARAGRAFO 4

Ulteriori misure tese a promuovere la cooperazione

Le misure tese a promuovere la cooperazione secondo i paragrafi 2 e 3 possono inoltre comprendere:

- a. lo scambio di informazioni sulle leggi pertinenti, l'ordinamento giuridico e le istituzioni giuridiche dei firmatari;
- b. lo svolgimento di incontri peritali per discutere questioni relative all'assistenza giudiziaria, sia di natura generale sia inerenti a casi specifici;
- c. la creazione e il consolidamento di contatti adeguati tra le autorità responsabili dei firmatari.

PARAGRAFO 5

Confidenzialità

I firmatari applicano le disposizioni sulla confidenzialità previste dal loro diritto nazionale.

PARAGRAFO 6

Autorità centrali

1. I firmatari possono designare le autorità centrali competenti per la cooperazione ai sensi del presente Memorandum.
 - L'autorità centrale per la Confederazione svizzera è: l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia
(Bundesrain 20, CH-3003 Berna; tel. +41 58 462 11 20;
fax: +41 58 462 53 80; e-mail: irh@bj.admin.ch)
 - L'autorità centrale per la Repubblica del Kazakistan è:
The General Prosecutor's Office
(Astana city, Mangilik El Ave. 14; tel. +7 7172 712676;
fax: +7 7172 50 64 02; e-mail: icd@prokuror.kz)
2. Ogni cambiamento riguardante le autorità centrali è comunicato all'altro firmatario per via diplomatica.
3. Nel quadro del presente Memorandum le autorità centrali possono comunicare direttamente tra loro.

PARAGRAFO 7

Modello di domanda

1. Per agevolare e accelerare la cooperazione tra le autorità centrali, i firmatari possono utilizzare il modello di domanda allegato al presente Memorandum, che tiene conto delle specificità dei rispettivi sistemi giuridici.
2. Il modello di domanda può servire da guida per i seguenti tipi di assistenza giudiziaria in materia penale:
 - a. audizione di persone;
 - b. assunzione di mezzi di prova;
 - c. congelamento o sequestro di oggetti e/o valori patrimoniali;
 - d. consegna di oggetti o valori patrimoniali per confisca o restituzione («asset recovery»).
3. Previo accordo delle autorità centrali, le domande di assistenza giudiziaria e le relative risposte, allegati inclusi, possono essere trasmesse per via elettronica.

PARAGRAFO 8

Sostegno per domande di assistenza giudiziaria

1. Le autorità centrali possono consultarsi per cooperare nella maniera più efficace possibile.
2. Allo scopo possono aiutarsi a vicenda nella stesura delle domande di assistenza giudiziaria.

PARAGRAFO 9

Lingua

1. Le autorità centrali possono comunicare tra loro in inglese.
2. Le domande di assistenza giudiziaria e gli allegati dovrebbero essere corredati con una traduzione in una delle lingue ufficiali dello Stato firmatario richiesto.
3. In casi urgenti o se convenuto dalle autorità centrali, le domande di assistenza giudiziaria e gli allegati possono essere trasmessi in inglese.
4. Gli altri documenti nel quadro del presente Memorandum possono essere trasmessi in inglese.

PARAGRAFO 10

Modifiche

Il presente Memorandum e il suo allegato possono essere modificati in ogni momento previo consenso di entrambi i firmatari.

PARAGRAFO 11
Entrata in vigore

Il presente Memorandum entra in vigore il giorno della sua firma.

Fatto a Berna il 5 novembre 2024, in due copie originali in inglese, francese e kazako. In caso di controversie sull'interpretazione delle disposizioni del presente Memorandum, i firmatari fanno riferimento al testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero

**Per il Governo della Repubblica del
Kazakistan**